

SR43 - LEGA CALCIO SERIE A/ASSEGNAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATI DI CALCIO 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027

Provvedimento n. 30425

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 dicembre 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante *"Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo, in base al quale la Lega Nazionale Professionisti è tenuta a predeterminare, per le competizioni calcistiche di propria competenza, linee guida *"per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole"*, in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive *"condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione"*;

VISTO, inoltre, l'articolo 6, comma 6, dello stesso Decreto Legislativo, in cui è stabilito che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verifichino, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 e le approvino entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

VISTE le Linee Guida di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008, trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 17 ottobre 2022 e successivamente modificate con comunicazione del 5 dicembre 2022;

VISTI i contributi forniti in data 14 novembre 2022 da alcuni operatori delle telecomunicazioni e da un soggetto attivo nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, nell'ambito della consultazione pubblica indetta dall'Autorità con delibera del 26 ottobre 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, anche "Lega Calcio Serie A" o "Lega Serie A" o "LNPA") associa in forma privatistica le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio ("FIGC") che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. Essa organizza le seguenti competizioni sportive: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera.

2. La Lega Serie A, in qualità di organizzatore delle competizioni suddette, ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (c.d. Decreto Melandri), è contitolare, insieme alle società sportive che partecipano agli eventi, dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni che organizza. Secondo le previsioni del suddetto Decreto e dell'articolo 1, comma 3, lettera k), dello Statuto-Regolamento della Lega Serie A, quest'ultima è il soggetto preposto alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni che organizza¹.

3. In applicazione dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (di seguito, "Decreto Legislativo n. 9/2008", "Decreto Melandri" o semplicemente il "Decreto"), la Lega Serie A ha trasmesso in data 17 ottobre 2022 le

¹ [L'articolo 1, comma 3, dello Statuto-Regolamento della Lega Serie A, prevede che tale ente: "a. promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle società associate, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge o dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, trasparenza, parità di trattamento; b. organizza, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 9 dello Statuto Federale, il Campionato di Serie A, la Supercoppa di Lega, il Campionato Primavera, la Supercoppa Primavera; c. organizza, previa, se necessaria, delega da parte di altra Lega la Coppa Italia e la Coppa Italia Primavera; d. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali di cui sub b. e c. e ne fissa date ed orari; e. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, radio cronisti e fotografi negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara; f. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso, in conformità con le vigenti leggi; g. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie; h. assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei principali atti e documenti associativi alle proprie associate che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune; i. definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi; j. rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti tipo; k. in qualità di organizzatore della competizione nel senso definito dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 (di seguito: Decreto), nonché contitolare dei diritti audiovisivi di cui al Decreto e relativi alle competizioni che organizza, li commercializza; l. rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi; m. detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle società stesse; n. rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo".]

Linee Guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 (di seguito, "Linee Guida").

II. IL CONTENUTO DELLE LINEE GUIDA

4. Le Linee Guida riguardano i diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio, organizzate dalla Lega Serie A: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera.

5. Per tali competizioni, la Lega Serie A procederà alla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti degli eventi).

6. La Lega Serie A espletterà distinte procedure competitive di vendita centralizzata e formerà più pacchetti che si differenziano tra loro a seconda del mercato cui sono destinati e del carattere di esclusiva o non esclusiva del loro sfruttamento. La composizione di ogni pacchetto e la disciplina che ne regola lo sfruttamento saranno descritte nel corrispondente invito a presentare offerte e seguiranno i criteri indicati nelle Linee Guida che di seguito vengono descritti.

7. Le Linee Guida definiscono i criteri di formazione dei seguenti pacchetti di diritti: (i) pacchetti esclusivi destinati al territorio nazionale; (ii) pacchetti non esclusivi destinati al territorio nazionale; (iii) pacchetti di diritti secondari da offrire agli operatori delle piattaforme digitali e *social media*; (iv) pacchetti audio (per le trasmissioni radiofoniche); (v) pacchetti destinati al mercato internazionale; (vi) pacchetti destinati alla commercializzazione dei diritti di c.d. *betting*, NFT e diritti connessi al Metaverso.

Criteri di formazione dei pacchetti esclusivi

8. I criteri in materia di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su base esclusiva nel territorio nazionale sono disciplinati al punto 23 delle Linee Guida e vengono distinti in: a) criteri comuni a tutte le forme di trasmissione per utenti domestici e per esercizi commerciali degli eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Calcio Serie A; b) criteri relativi alle sole trasmissioni integrali in esclusiva, in tempo reale e per utenti domestici delle immagini degli eventi del Campionato di Serie A (escluse interazioni tra i campi per la simultanea visione degli eventi in un unico contesto). Resta fermo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 9 del Decreto Melandri².

9. Il punto 23 ha cura di precisare, in un distinto punto c), che i criteri relativi alle sole trasmissioni integrali in esclusiva, in tempo reale e per gli esercizi commerciali, delle immagini degli eventi del Campionato di Serie A (escluse per esempio interazioni tra i campi per la simultanea visione degli eventi in un unico contesto) saranno identici ai criteri che saranno adottati per gli utenti domestici.

a) Criteri comuni a tutte le forme di trasmissione

10. Per quanto concerne i criteri comuni a tutte le forme di trasmissione, la Lega Serie A afferma che i singoli pacchetti vengono formati tenuto conto delle condizioni di mercato e quindi, ai fini dell'esercizio dei diritti audiovisivi, per singola piattaforma (vendita "per piattaforma") o secondo modalità di vendita che mettano in concorrenza le diverse piattaforme (vendita "per prodotto") ovvero con entrambe le modalità per una o più competizioni o per determinati eventi. Inoltre, la Lega Serie A intende tenere conto dello sviluppo tecnologico ed economico delle varie piattaforme e dell'evoluzione dei *device*. Viene precisato che la predisposizione di offerte mirate alla singola piattaforma, tuttavia, non deve essere sostitutiva dell'offerta per le piattaforme storiche e a maggiore diffusione. Inoltre, gli inviti a presentare offerte possono consentire particolari forme di sfruttamento che prescindono dal tipo di accesso. La commercializzazione consentirà la trasmissione in chiaro di immagini salienti e di immagini correlate.

11. Per la commercializzazione dei pacchetti di diritti esclusivi degli eventi relativi alle competizioni diverse dalla Serie A (Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Competizioni Primavera), la Lega Serie A procederà in conformità dell'articolo 7, comma 8, del Decreto Melandri³, che prevede di poter commercializzare anche un unico pacchetto per le trasmissioni in diretta. Quanto alle interviste ai tesserati, verrà predisposta una disciplina che valorizzi i contributi diretti dei protagonisti degli eventi.

12. L'equilibrio dei pacchetti tra contenuto dei diritti audiovisivi offerti e relativo prezzo minimo è individuato secondo ragionevolezza, tenendo conto della necessità di formare pacchetti commercialmente interessanti per gli operatori della comunicazione, anche in relazione alle aspettative degli utenti e alle modalità tecniche di fruizione degli eventi, fermo restando che i pacchetti possono essere tra loro di diverso contenuto e di diverso valore economico, il tutto al fine di favorire la competizione tra operatori e di permettere a più operatori di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse. Nel caso di pacchetti per prodotto, ad esempio, l'equilibrio dovrà essere ottenuto considerando

² [*"È fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti".*]

³ [*"Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori al campionato di serie A e degli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto, nonché quelle relative alle Coppe nazionali e agli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle competizioni, si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, con esclusione degli articoli 8, commi 2 e 3, e 9, comma 4, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e V del presente capo ad eccezione dell'articolo 14, comma 4".*]

l'ambito di estensione dell'esclusiva e le caratteristiche degli eventi, quali il grado di appetibilità degli stessi, definito in relazione al seguito dei *club* che vi partecipano o alla data e ora di trasmissione e alla presenza contemporanea di altri eventi.

13. Le Linee Guida prevedono una riserva in favore delle società sportive per la commercializzazione dei diritti nel caso di esito negativo dell'assegnazione centralizzata. Inoltre, gli inviti a presentare offerte conterranno l'indicazione relativa alla messa a disposizione da parte di Lega Calcio Serie A del segnale audiovisivo degli eventi. Agli assegnatari di determinati pacchetti potrà essere conferito il diritto di fruire di integrazioni delle immagini degli eventi e/o di accedere a particolari modalità produttive e verrà predisposta una disciplina per gli sfruttamenti pubblicitari concessi agli assegnatari. È fatta salva la facoltà della Lega Calcio Serie A e delle società sportive di dare autonomamente corso, nel rispetto della normativa applicabile, a sfruttamenti pubblicitari non espressamente concessi agli assegnatari e/o individuati nei corrispondenti inviti a presentare offerte.

b) Criteri relativi alle sole trasmissioni integrali in esclusiva, in tempo reale e per utenti domestici delle immagini degli eventi del Campionato di Serie A

14. In ordine alle trasmissioni integrali in esclusiva, in tempo reale e per utenti domestici delle immagini degli eventi del Campionato di Serie A, le Linee Guida prevedono innanzitutto che l'offerta iniziale al mercato include, qualunque sia la modalità di vendita, un numero minimo di dirette pari all'80% degli eventi.

15. In applicazione del principio dell'equilibrio tra pacchetti, la Lega Calcio Serie A precisa che il pacchetto più piccolo include: a) almeno un quarto delle gare del pacchetto più grande, qualunque sia la modalità di vendita (a titolo di esempio, se il pacchetto più grande ha ad oggetto 132 gare, il pacchetto più piccolo deve includerne almeno 33); e, in ogni caso, b) il pacchetto più piccolo includerà gare giocate in *slot* singolo nella fascia serale (dalle ore 18.00 in poi) nell'arco del Campionato in numero pari almeno alla metà delle gare contenute in tale pacchetto.

16. In caso di vendita per piattaforma o in caso di vendita con entrambe le modalità per piattaforma e per prodotto (c.d. vendita mista), la commercializzazione degli eventi include un numero minimo di tre eventi relativi alla trasmissione integrale delle gare.

17. Ai soli fini di fissare i limiti relativi al numero di gare per pacchetto, le piattaforme vengono suddivise in tre fasce: la prima fascia, composta dalla piattaforma satellitare; la seconda fascia, composta dalla piattaforma digitale terrestre; la terza fascia, che ricomprende le rimanenti piattaforme (piattaforma *Internet*, piattaforma *wireless* per le reti mobili, piattaforma IPTV, ecc.).

18. In ogni caso, è fatto divieto per un singolo operatore di acquisire in esclusiva tutti i diritti di trasmissione degli eventi in diretta su tutte le piattaforme, in ossequio al divieto di posizioni dominanti di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto Melandri.

19. In caso di vendita "per prodotto" la commercializzazione degli eventi include minimo due pacchetti aventi ad oggetto la trasmissione integrale in esclusiva delle gare, con divieto per un singolo operatore di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti contenenti le dirette, nel rispetto del divieto di posizioni dominanti di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto Legislativo n. 9/2008.

20. Le Linee Guida esprimono l'auspicio che il sistema sopra configurato favorisca gli investimenti per l'acquisizione dei diritti, riducendo il rischio che alcuni pacchetti rimangano invenduti, aumenti il numero degli utenti/consumatori che possono fruire della visione degli eventi e vada incontro alle richieste dei consumatori/utenti.

c) Criteri di formazione dei pacchetti non esclusivi

21. Quanto alla formazione dei pacchetti non esclusivi destinati al territorio nazionale (punto 24 delle Linee Guida), la Lega Serie A afferma il principio che lo sfruttamento dei diritti non esclusivi è consentito in forme che non pregiudichino lo sfruttamento dei diritti esclusivi. Nello specifico, verrà predisposta la commercializzazione di un pacchetto di diritti non esclusivi esercitabili in chiaro nell'intero territorio nazionale per la trasmissione di immagini salienti da determinarsi all'atto dell'offerta al mercato. Inoltre, verrà riservata a favore dell'emittenza locale una quota di diritti relativi alle immagini salienti.

22. La Lega Serie A potrà convertire da non esclusivi a esclusivi e viceversa i diritti non assegnati o abbinare diritti non esclusivi ai pacchetti esclusivi purché ciò non comporti pregiudizio alcuno a carico degli operatori che abbiano già acquisito diritti esclusivi per il territorio italiano. La LNPA potrà anche valutare, in base alle condizioni di mercato, la possibilità di commercializzare pacchetti relativi alle dirette in forma non esclusiva, in alternativa a oppure in combinazione con pacchetti esclusivi.

d) Criteri di formazione degli altri pacchetti di diritti

23. In ragione delle continue evoluzioni in ambito digitale, la Lega Calcio Serie A potrà valutare, sia a livello nazionale che internazionale, l'opportunità di offrire al mercato specifici pacchetti di diritti secondari relativi a immagini salienti e/o correlate, in forma esclusiva e/o non esclusiva, destinati allo sfruttamento su piattaforme digitali, incluso su piattaforme di *social media*, anche al fine di promuovere le competizioni, intercettare nuovi segmenti di pubblico e rispondere a sempre più diffuse abitudini di consumo.

24. Per quanto riguarda i pacchetti relativi ai diritti audio, verrà predisposto un pacchetto di diritti con le dirette di tutti gli eventi del Campionato di Serie A da esercitare su base esclusiva e/o non esclusiva in ambito nazionale. Inoltre, verranno predisposti anche dei pacchetti destinati a operatori in ambito locale o nazionale o in entrambi gli ambiti, esercitabili su base non esclusiva, che comprenderanno fino a un massimo di estratti sonori in diretta di eventi del

Campionato di Serie A. Tali pacchetti saranno individuati in modo tale che la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento dei pacchetti degli altri assegnatari e faccia salvo l'esercizio del diritto di cronaca.

La Lega si riserva di confezionare pacchetti di diritti radiofonici anche per le competizioni diverse dal Campionato di Serie A.

25. Per ciò che concerne i pacchetti di diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale, le Linee Guida hanno cura di precisare al punto 27 che i criteri di formazione di tali pacchetti terranno conto delle continue dinamiche evolutive dei mercati di riferimento rispetto a determinate aree geografiche, attraverso la distribuzione di un proprio Canale edito tenendo conto delle specificità richieste nei diversi territori. Pertanto, la LNPA attuerà forme di commercializzazione orientate alle suddette logiche di mercato e potrà, anche rispetto a singole aree geografiche, procedere alla commercializzazione dei diritti audiovisivi operando in proprio con apposite sue strutture o mediante l'identificazione di uno o più intermediari.

26. In entrambi i casi il soggetto o i soggetti assegnatari dei diritti audiovisivi devono obbligarsi ad attuare una strategia di distribuzione e diffusione orientata a salvaguardare la fruizione degli eventi nei territori esteri in cui sia forte la presenza di comunità italiane a beneficio delle quali può essere previsto un livello minimo di diffusione anche in lingua italiana, orientata a massimizzare la visibilità degli eventi. La Lega Calcio Serie A potrà altresì commercializzare diritti radiofonici nei territori esteri nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto Melandri.

27. La Lega Calcio Serie A si riserva inoltre, sia a livello nazionale che a livello internazionale, di commercializzare i diritti c.d. *betting* nonché i diritti per la realizzazione di *Non Fungible Tokens* (NFT) e i diritti connessi al Metaverso, nonché eventuali successive evoluzioni in relazione ai diritti connessi a tecnologie di futura invenzione, che siano oggetto di prodotti riferiti alle intere competizioni organizzate dalla Lega Calcio Serie A. I predetti diritti verranno commercializzati con modalità scelte a discrezione della stessa LNPA.

28. Inoltre, in ragione della modalità di commercializzazione adottata, la LNPA si riserva di inserire all'interno dei pacchetti ovvero di commercializzare uno o più pacchetti di c.d. "*Pick*", in base ai quali il licenziatario avrà il diritto di esercitare la scelta di alcune delle gare da inserire nei propri pacchetti.

Le procedure di assegnazione

29. Il punto 30 delle Linee Guida stabilisce che la commercializzazione dei diritti audiovisivi si svolge in base alle regole del diritto privato, evidenziando che all'atto dell'espletamento delle procedure competitive e dell'assegnazione dei diritti audiovisivi compresi nei pacchetti, la LNPA opera nell'esercizio della sua autonomia privata.

Agli inviti a presentare offerte per i pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili nel territorio nazionale possono aderire gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, non siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione.

30. Se previsto dalla normativa vigente, gli operatori della comunicazione devono essere in possesso del titolo abilitativo, anche se acquisito in altro Stato dello Spazio Economico Europeo, per la trasmissione sul territorio italiano mediante una delle piattaforme previste nel pacchetto di diritti audiovisivi o, nel caso di vendita per singola piattaforma, devono essere in possesso del titolo abilitativo, se previsto dalla normativa, per la trasmissione sul territorio italiano mediante la piattaforma in questione.

31. I soggetti, per essere ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione:

- devono essere primari operatori del settore nazionale e internazionale, intendendosi per tali gli operatori in grado di disporre di una capacità distributiva con adeguata copertura del territorio nazionale ("*dispongano di capacità trasmissiva in grado di raggiungere almeno l'80% della popolazione italiana nel territorio nazionale riguardo ai pacchetti per il mercato nazionale*"), dei mezzi e dell'organizzazione necessari a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione, secondo criteri che saranno indicati negli inviti a presentare offerte;

- non devono trovarsi in situazione di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad altri operatori della comunicazione o a intermediari indipendenti partecipanti alla procedura per i medesimi pacchetti. Si precisa che tale situazione costituisce causa di esclusione dalla procedura relativa agli specifici pacchetti.

32. Agli inviti a presentare offerte per i pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili nel territorio internazionale possono aderire operatori della comunicazione, agenzie e altri intermediari di qualsiasi nazionalità. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione per il territorio internazionale devono possedere comprovata capacità nel settore della distribuzione internazionale dei diritti audiovisivi riferiti al calcio, in particolare sulla base di un proprio *management* esperto di tali mercati internazionali, di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione secondo criteri che saranno indicati negli inviti a presentare offerte.

33. Non sono comunque ammessi a partecipare a procedure competitive operatori della comunicazione e/o intermediari per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione. Non sono altresì ammessi a partecipare i soggetti con i quali sia pendente un contenzioso per mancato o ritardato pagamento di corrispettivi previsti nei contratti di licenza aventi ad oggetto diritti audiovisivi assegnati in esito a procedure competitive precedenti, eccezione fatta per quei soggetti che abbiano corredo l'offerta con garanzia

fideiussoria per il pagamento di ogni importo maturato e non ancora corrisposto. Resta inteso che nel caso di pagamento integrale di tali importi, antecedentemente alla presentazione dell'Offerta, la suddetta garanzia non sarà condizione di ammissibilità dell'Offerta stessa.

34. In conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008, l'intermediario indipendente ammesso a partecipare alle procedure competitive relative al territorio nazionale non può trovarsi in situazione di controllo o collegamento (ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 43 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) rispetto agli operatori della comunicazione, alla Lega Calcio Serie A e/o agli organizzatori degli eventi. Si precisa che, nei casi sopra indicati, saranno esclusi dalla procedura ambedue i soggetti che si trovino in rapporto di controllo o collegamento ai sensi delle disposizioni citate. Si procederà ugualmente all'esclusione quando le offerte di due o più operatori partecipanti alla gara siano imputabili, sulla base di univoci elementi, a un unico centro decisionale.

L'intermediario indipendente deve, inoltre, possedere comprovata capacità nel settore della distribuzione nazionale dei diritti audiovisivi, in particolare sulla base di un proprio *management* esperto di tale mercato nazionale, di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione secondo criteri che saranno indicati negli inviti a presentare offerte. Non sono comunque ammessi a partecipare a procedure competitive intermediari indipendenti per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione.

35. In base al punto 32 delle Linee Guida, la notizia dell'avvio di procedure competitive relative a pacchetti offerti in esclusiva e dei relativi termini per l'invio delle offerte è pubblicata "su due quotidiani a diffusione nazionale", sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A e diffusa mediante apposito comunicato stampa in pari data.

Nel sito ufficiale della Lega Calcio Serie A saranno analiticamente descritti i contenuti dei pacchetti offerti al mercato, unitamente alle condizioni essenziali di assegnazione. I termini di presentazione delle offerte sono fissati secondo criteri di ragionevolezza e comunque, tenuto anche conto dell'eventuale portata innovativa della configurazione dei pacchetti, non sono inferiori a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare offerte, in modo da garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati uguali opportunità di presentare la propria offerta, con piena conoscenza delle condizioni essenziali di assegnazione.

36. Ogni offerta di acquisizione deve essere redatta in conformità al modello predisposto dalla LNPA inserito all'interno dei relativi inviti a offrire, in lingua italiana e/o in lingua inglese nel caso di offerte per il mercato internazionale, su carta intestata dell'offerente e sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore* o da un procuratore speciale autorizzato con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, da allegare all'offerta stessa. Le offerte devono essere depositate in modalità telematica tramite una piattaforma di cui la Lega Calcio Serie A darà opportuna informazione nei relativi inviti a offrire. Le offerte sono, così come ricevute, custodite e conservate su tale piattaforma.

37. Entro il giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle offerte un notaio incaricato dalla Lega Calcio Serie A e/o l'Amministratore Delegato o altro funzionario dallo stesso incaricato, introduce la chiave privata di cifratura nella piattaforma, sino ad allora custodita presso il notaio stesso, e così si procede all'apertura delle offerte.

38. In base al punto 35, la LNPA valuta l'ammissibilità delle offerte in base ai criteri previsti nelle Linee Guida e ammette a partecipare alla procedura i soli soggetti, tra gli offerenti, che (i) siano in possesso dei, e incondizionatamente accettino, i requisiti, i limiti e gli obblighi tutti previsti nelle Linee Guida e nel pertinente invito a offrire; (ii) offrano garanzie di adempimento che la Lega Calcio Serie A giudichi soddisfacenti con giudizio discrezionale.

La LNPA considererà come irricevibili le offerte sottoposte a qualsiasi tipo di condizione.

39. Delle offerte che risultano ammesse a partecipare alla procedura, la LNPA redige graduatoria con apposito verbale sulla base del prezzo contemplato da ciascuna offerta, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea della Lega Calcio Serie A appositamente convocata e che si riunirà in un termine inferiore ai cinque giorni dal termine di presentazione delle offerte e procede in tale sede all'assegnazione dei diritti.

40. L'Assemblea della Lega Calcio Serie A procede all'assegnazione dei diritti al soggetto che abbia presentato l'offerta più alta, purché superiore al prezzo minimo, sempre che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalle Linee Guida e dagli inviti a presentare offerte. Viene redatto apposito verbale delle assegnazioni che viene inviato in via riservata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e viene reso pubblico, mediante pubblicazione sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A, l'elenco dei licenziatari e dei pacchetti a ciascuno di essi assegnati.

41. In base al punto 36, il prezzo dei diritti audiovisivi è di volta in volta individuato ovvero approvato dalla LNPA secondo ragionevolezza alla luce delle condizioni di mercato in modo da essere adeguato al contenuto del pacchetto. A prescindere dalla procedura di vendita adottata per ciascun pacchetto, il prezzo dei diritti determinato dalla LNPA in relazione a un pacchetto non attribuisce in alcun caso al relativo assegnatario il diritto di contestazione del prezzo determinato a carico degli assegnatari di altri pacchetti.

42. Nel caso di uno o due pacchetti non assegnati (punto 37 delle Linee Guida), la Lega Calcio Serie A decide se attivare dall'inizio una nuova procedura competitiva o dare corso a trattative private, procedendo con questa seconda modalità, in particolare, "quando le condizioni della procedura competitiva svolta e/o i suoi esiti rendano ingiustificati o sproporzionati, anche nell'interesse di una tempestiva assegnazione [,] gli oneri o i tempi di una nuova procedura

competitiva (a titolo esemplificativo nel caso in cui vi fosse un unico offerente o le offerte ricevute fossero di entità vicina al raggiungimento del prezzo minimo): in entrambi i casi la Lega si riserva di apportare modifiche ai pacchetti medesimi. Inoltre, la Lega procederà a trattativa privata quando i tempi necessari per la nuova procedura risultino inadeguati rispetto all'avvio del nuovo Campionato".

Dell'avvio di trattative private viene dato invito a partecipare sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A nel termine massimo di trenta giorni dalla data fissata per l'apertura delle offerte o dalla data in cui i diritti rientrano nella disponibilità della Lega Calcio Serie A.

43. Alle trattative private sono ammessi tutti i soggetti che abbiano comunicato la propria manifestazione di interesse rispondendo all'invito a parteciparvi. Il termine per l'adesione alla trattativa privata non può essere inferiore a due giorni lavorativi né superiore a un massimo di quattro giorni lavorativi. Ciascuna trattativa privata deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle adesioni alla stessa.

Ogni trattativa privata relativa ai diritti esclusivi da esercitarsi nel territorio nazionale si svolgerà in un'unica giornata presso la sede della Lega Calcio Serie A. I soggetti partecipanti saranno uditi contestualmente ma separatamente in apposite sale. Eventuali modifiche ai pacchetti saranno comunicate dalla Lega Calcio Serie A in sede di trattativa, al termine della quale ognuno dei partecipanti dovrà presentare l'offerta mediante deposito della stessa in busta chiusa consegnata al notaio presente nella sede della Lega Calcio Serie A incaricato della ricezione. Il notaio procederà all'apertura delle buste entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione delle offerte. Fino a tale termine massimo le offerte saranno custodite presso il notaio. Dell'esito di ciascuna trattativa privata viene data notizia sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A.

44. Qualora, in sede di trattativa privata, nel corso dei suddetti sessanta giorni, la LNPA non riceva alcuna offerta o riceva offerte ritenute insufficienti, può intraprendere nuove procedure competitive ovvero proseguire la trattativa privata per un massimo di ulteriori trenta giorni, sulla base anche di nuove composizioni dei pacchetti.

L'eventuale esito negativo delle procedure competitive deve essere dichiarato dalla competente Assemblea della Lega Calcio Serie A.

Resta ferma, per ognuna delle suddette ipotesi, la facoltà di non assegnare e la facoltà di distribuzione diretta, e di procedere alla commercializzazione del Canale come descritto successivamente.

45. Il punto 38, con riferimento ai pacchetti di diritti audiovisivi esclusivi relativi alle dirette di una determinata competizione, prevede che la Lega Serie A si riserva di non procedere all'assegnazione di nessuno dei pacchetti laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema di diritti audiovisivi esclusivi posti in vendita.

46. Pertanto, qualora anche uno solo dei detti pacchetti posti in vendita non riceva un'offerta pari o superiore al prezzo minimo, la Lega Calcio Serie A ha facoltà, riservandosi in entrambi i casi di apportare modifiche ai pacchetti medesimi:

a) di avviare una nuova procedura competitiva per i pacchetti relativi alle dirette, coniugando in tal modo la possibilità di riformulare l'offerta dei pacchetti – quando questi non sono aggiudicati – con le garanzie associate alle procedure competitive; oppure

b) di passare a trattativa privata nei termini e con le modalità previsti al precedente paragrafo 37. In tale ipotesi, l'eventuale fase della trattativa privata deve essere comunque improntata al rispetto dei principi propri delle procedure competitive, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di garantire ai partecipanti alla procedura in questione condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

Restano fermi, per ognuna delle suddette ipotesi, la facoltà di non assegnare e di distribuzione diretta, e di procedere alla commercializzazione del Canale come descritto al successivo punto 57.

47. Dell'avvio di trattative private verrà data notizia sul sito ufficiale della Lega Serie A mediante pubblicazione di apposito invito a partecipare. Alle trattative private saranno ammessi tutti i soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse rispondendo all'invito a parteciparvi.

48. Nel caso di pacchetti rientrati nella disponibilità della LNPA a seguito della risoluzione di un contratto di licenza o per altra causa, tale soggetto organizzatore si riserva di intraprendere nuove procedure competitive tramite invito a offrire o trattative private (riservandosi di apportare modifiche ai pacchetti) o utilizzare i diritti audiovisivi attraverso il proprio Canale di cui al successivo punto 57.

49. Le tipologie dei diritti audiovisivi esercitabili sia su base esclusiva sia su base non esclusiva vengono di massima determinate dalla Lega Calcio Serie A contestualmente all'avvio delle procedure competitive relative ai diritti audiovisivi offerti per le dirette in territorio nazionale e, in pendenza dei relativi contratti di licenza, possono essere modificate purché non vengano pregiudicati i diritti audiovisivi primari esclusivi.

50. L'assegnazione dei pacchetti non esclusivi sarà perfezionata dalla LNPA nei confronti di tutti gli operatori che, in possesso dei necessari requisiti, accettino le condizioni di vendita offrendo il prezzo richiesto.

51. È facoltà della Lega Calcio Serie A accettare adesioni ai pacchetti non esclusivi anche nel corso o dopo il decorso della prima o della seconda stagione sportiva cui le presenti Linee guida sono riferite. In tale caso il corrispettivo è dovuto dall'operatore pro rata temporis in relazione alla durata effettiva della licenza ove ne ricorrano i presupposti. Infine, per tali pacchetti la LNPA ha la facoltà di accettare richieste di assegnazione la cui efficacia retroagisca all'inizio della stagione sportiva in corso al momento della richiesta, previa corresponsione dell'intero corrispettivo.

52. È altresì facoltà della LNPA concedere alle emittenti locali che formulino richiesta di assegnazione di un pacchetto di diritti non esclusivi il diritto di recedere dalla licenza per quella o quelle stagioni sportive in cui nessuna squadra del bacino di utenza dell'emittente locale interessata disputi la competizione oggetto del pacchetto in questione.

53. Qualora la LNPA, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Melandri⁴, intenda procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi di una competizione esercitabili nel territorio italiano a un intermediario indipendente, svolgerà un'apposita procedura competitiva. L'assegnazione dei diritti avviene tramite procedura competitiva avente i medesimi criteri previsti per l'assegnazione diretta dei diritti esclusivi (punto 40).

Diritti assegnati e non esercitati

54. Ciascun assegnatario deve obbligarsi a esercitare i diritti audiovisivi nel rispetto delle Linee Guida e di tutte le prescrizioni dell'invito a presentare offerte relativo al pacchetto ad esso aggiudicato, del Regolamento Produzioni Audiovisivi, delle Linee Editoriali, degli altri regolamenti e delle comunicazioni della Lega Calcio Serie A nonché della normativa sportiva nazionale e internazionale in quanto applicabili e nel rispetto del Codice Media e Sport e di tutte le disposizioni finalizzate a reprimere condotte antisportive legate al mondo dei giochi e delle scommesse.

55. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008 è fatto divieto agli operatori della comunicazione assegnatari di sub-licenziare a terzi e comunque consentire loro l'esercizio di diritti audiovisivi.

56. Ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Decreto Legislativo n. 9/2008, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto a sub-concedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie prevedendo nei contratti di sub-licenza stipulati con gli operatori il diritto discrezionale per la Lega Calcio Serie A di risolvere, previa diffida ad adempiere, l'assegnazione al licenziatario e di subentrare nei suddetti contratti qualora le condizioni patrimoniali dell'intermediario indipendente (ritardo superiore ai trenta giorni nel pagamento di una delle rate di licenza) siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che il licenziatario adempia tempestivamente o presti, altrettanto tempestivamente, idonea garanzia.

Inoltre è fatto obbligo a tutti gli assegnatari dei diritti di imporre agli utilizzatori finali dei prodotti audiovisivi (utenti privati ed esercizi commerciali) il divieto di far uso dei prodotti audiovisivi per lo svolgimento, anche indiretto, di attività diverse dalla mera visione delle immagini degli eventi in via autonoma o in abbinamento ad altri diritti, salvo che tali attività non siano espressamente consentite.

57. L'operatore della comunicazione assegnatario di uno o più pacchetti che, nel corso di durata del contratto di licenza, non intenda o non possa esercitare diritti audiovisivi ad esso aggiudicati in relazione a uno o più eventi della competizione, è tenuto a darne comunicazione alla Lega Calcio Serie A con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data dell'evento/eventi considerato/i.

Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo n. 9/2008, l'operatore della comunicazione è tenuto a darne comunicazione alla Lega Calcio Serie A con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data dell'evento/i considerato/i.

Nei suddetti casi, così come nel caso che la Lega Calcio Serie A abbia avuto notizia, ragionevolmente attendibile e di cui abbia avuto poi riscontro, che l'assegnatario non eserciterà diritti audiovisivi, o nel caso in cui sussistano ragioni oggettivamente verificate per le quali i diritti audiovisivi non siano esercitati, la Lega Calcio Serie A provvede ad aggiudicare tali diritti audiovisivi non esercitati ad altri operatori della comunicazione mediante trattativa privata esperita ai sensi del paragrafo 37 o a esercitarli direttamente con le modalità previste ai precedenti paragrafi 17 e 19.

I diritti audiovisivi che non siano esercitati dall'assegnatario – a livello nazionale – devono essere offerti anche alle emittenti locali, che possono esercitarli in diretta solo se non siano esercitati parimenti in diretta, nelle stesse fasce orarie, eventi assegnati ad altri assegnatari. Tuttavia, nel caso di gare del Campionato di Serie A, le emittenti locali, cui fossero offerti e successivamente assegnati diritti audiovisivi non esercitati dagli assegnatari, possono esercitare i diritti audiovisivi medesimi, se in diretta, solo in forma ad accesso condizionato a pagamento, ovvero, se non a pagamento, in differita con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno in cui si disputano le gare. Ai fini delle precedenti previsioni, la Lega Calcio Serie A pubblica sul proprio sito ufficiale l'offerta rivolta alle emittenti locali e il tariffario ad esse riservato e assegna i diritti su basi non discriminatorie a tutte le emittenti locali che ne facciano richiesta.

Fatto salvo quanto sopra previsto, il contratto di licenza stipulato con l'operatore della comunicazione resta invariato nelle sue previsioni e il corrispettivo da esso dovuto alla Lega Calcio Serie A in esito all'assegnazione non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato.

I diritti audiovisivi si considerano esercitati qualora l'evento venga trasmesso, almeno in parte, in diretta o in differita, attraverso la piattaforma o una delle piattaforme indicate nel relativo pacchetto di diritti audiovisivi.

58. In caso di mancato rispetto da parte dell'assegnatario delle condizioni essenziali previste dal Decreto Legislativo n. 9/2008, dalle Linee Guida, dall'invito a presentare offerte ovvero dal contratto di licenza, come specificate nella

⁴ *["Al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, l'organizzatore della competizione può individuare, attraverso un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione. L'organizzatore della competizione non può procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all'intermediario indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva".]*

relativa documentazione contrattuale, la LNPA ha facoltà di dichiarare decaduta l'assegnazione e risolvere di diritto il relativo contratto di licenza.

Nel caso sopra previsto la Lega Calcio Serie A può procedere ad assegnare i suddetti diritti mediante invito a trattativa privata per quanto riguarda i diritti relativi al territorio nazionale ovvero tramite le modalità che verranno stabilite nei contratti di licenza per i diritti internazionali, o a esercitarli direttamente.

L'offerta del canale

59. In caso di mancata assegnazione di pacchetti di diritti audiovisivi di dirette, la Lega Calcio Serie A potrà gestire e commercializzare un proprio Canale, in modalità a pagamento, di cui avrà piena responsabilità editoriale e che produrrà direttamente (punto 45 delle Linee Guida).

60. In particolare, la Lega Calcio Serie A si è riservata, come indicato nel paragrafo 17 delle Linee Guida, di dare corso alle iniziative che le sono consentite in forza dell'articolo 13 del Decreto Melandri nel caso di esito negativo di procedure competitive e, comunque, nel caso di mancata assegnazione di pacchetti di diritti audiovisivi di dirette. In tale ipotesi la Lega Calcio Serie A potrà commercializzare un proprio Canale, in modalità a pagamento, di cui avrà piena responsabilità editoriale e produttiva.

61. Il Canale lineare e/o *on demand* sarà commercializzato in modalità B2C (business to consumer) o in modalità B2B2C (business to business to consumer) in forma non esclusiva verso gli operatori della comunicazione, anche mediante accordo di distribuzione con soggetti terzi, da individuarsi senza vincolo di procedure e in regime di autonomia privata.

III. I CONTRIBUTI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

62. Il 26 ottobre 2022 è stata avviata la consultazione pubblica concernente le Linee Guida predisposte dalla Lega Serie A e trasmesse in data 17 ottobre 2022.

63. I contributi alla consultazione pubblica sono pervenuti in data 14 novembre 2022 da parte di due operatori attivi nella commercializzazione di diritti audiovisivi che hanno articolato una richiesta di chiarimenti alla LNPA su alcuni punti delle Linee Guida.

64. In data 21 novembre 2022, la LNPA ha avuto accesso al contenuto dei contributi nella loro versione non riservata.

65. Di seguito si procede a una sintetica descrizione del contenuto dei contributi per area tematica.

66. In via preliminare, nel contributo prodotto da un operatore attivo nella commercializzazione di diritti audiovisivi, è stato rappresentato che le Linee Guida menzionano in termini generici il progetto del c.d. Canale di Lega, auspicando maggiore chiarezza riguardo alla modalità di commercializzazione dei diritti rimasti invenduti, onde evitare condizioni economiche di sfruttamento dei diritti più favorevoli per alcuni operatori o che gli accordi possano produrre gli stessi effetti di un'assegnazione. Viene evidenziata inoltre l'esigenza di comprendere in dettaglio gli *standard* qualitativi, di quantità e programmazione e le tipologie di *audience* che riguardano il Canale di Lega. In merito a tale commercializzazione da parte della LNPA, è stata rappresentata la necessità di escludere l'ipotesi di una commercializzazione dei diritti invenduti per una "diversa e maggiore durata" rispetto a quella dei diritti messi in vendita.

67. In generale, nei contributi pervenuti viene osservato che il mercato italiano dei servizi video *on demand* a pagamento ha registrato negli ultimi due anni (periodo giugno 2020-2022) un andamento sostanzialmente *flat* in termini di numero complessivo di abbonati. Peraltro, è stata evidenziata una tendenza negativa rispetto al segmento di utenza di appassionati di sport disposti a sottoscrivere un servizio video a pagamento. La prospettiva segnalata è quella di un mercato stagnante o potenzialmente in flessione rispetto al passato sia in considerazione del proliferare delle offerte, che mettono l'utente di fronte a decisioni di bilanciamento e ottimizzazione delle spese di intrattenimento, sia del recente scenario macroeconomico, che rende queste valutazioni ancora più impellenti.

68. Per quanto concerne i criteri per la formazione dei pacchetti, è stato sottolineato che i meccanismi di assegnazione devono consentire un pieno equilibrio tra i pacchetti stessi. Sul punto, si lamenta un'eccessiva genericità con specifico riguardo alle condizioni di equilibrio e proporzione tra i pacchetti.

69. Peraltro, è stato fatto presente che rispetto alla formulazione in concreto dei pacchetti, modificabili anche nel passaggio alla fase delle trattative private, la LNPA gode di un elevato grado di discrezionalità come anche in ordine ai poteri di modifica del *format* e agli orari della competizione.

70. Nei contributi viene rilevato come tale discrezionalità non consente, nella fase di predisposizione delle Linee Guida, di poter valutare la presenza o meno di eventuali vincoli competitivi, determinando di fatto l'impossibilità per i soggetti partecipanti di elaborare valutazioni compiute sui possibili scenari e sui relativi investimenti da sostenere per la partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi sportivi.

71. In ogni caso, un operatore di servizi audiovisivi nel proprio contributo ha auspicato una minore frammentazione dei pacchetti di diritti secondari aventi ad oggetto immagini salienti e/o correlate per le piattaforme digitali e su piattaforme di *social media*. Tale frammentazione, secondo l'operatore, rappresenta un ostacolo alla cessione dei diritti di sfruttamento degli eventi di Serie A nelle forme derivate dal *live*. Si auspica, di conseguenza, che tali diritti secondari siano considerati essenziali e parte integrante dei pacchetti di diritti *live*, al fine di non pregiudicare la concorrenza e non depauperare il valore dei pacchetti principali.

72. Inoltre, il medesimo operatore auspica maggiore chiarezza circa le potenziali implicazioni dei pacchetti di diritti con attività proposte da società di *betting* (oltre che NFT e Metaverso), con particolare attenzione all'entità, all'ampiezza e ai margini di sfruttamento di tali diritti.

73. Nei contributi viene messo in rilievo che la diffusione delle immagini salienti e/o correlate mediante commercializzazione ad aggiudicatari diversi dall'aggiudicatario del pacchetto principale degli eventi per il territorio italiano su piattaforme digitali e su *social media* comporta un importante depauperamento di valore per l'aggiudicatario del pacchetto principale dei diritti in Italia.

74. Inoltre, è stata evidenziata la necessità di una disciplina più approfondita per gli sfruttamenti pubblicitari concessi agli assegnatari, annunciata dalla LNPA, con riguardo alle modalità e al grado di autonomia e flessibilità per il soggetto licenziatario.

IV. VALUTAZIONI

Considerazioni preliminari

75. L'obiettivo fondamentale del Decreto Legislativo n. 9/2008 è quello di realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi. A tal fine, gli articoli 6 e 7 del Decreto impongono all'organizzatore della competizione di mettere tutti gli operatori di tutte le piattaforme in condizione di concorrere per acquisire i diritti audiovisivi, attraverso apposite procedure competitive idonee a garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. In tale contesto, il predetto Decreto Legislativo prevede un intervento *ex ante* dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che valuta e approva le Linee Guida predisposte dall'organizzatore della competizione prima di procedere alla gara.

76. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto, le Linee Guida devono prevedere regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

77. Tali regole riguardano il complesso dei diritti audiovisivi oggetto della procedura di commercializzazione indetta dalla LNPA considerata l'ampia definizione di diritto audiovisivo adottata dall'articolo 2, lettera o), del Decreto Melandri⁵. Essa, oltre a ricomprendere espressamente "*l'utilizzazione delle immagini dell'evento [...] per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività*" (lettera o), numero 6), si caratterizza per una formulazione ampia, tale da ricomprendere anche lo sfruttamento di contenuti audiovisivi digitali attraverso piattaforme innovative, come quelli fruibili attraverso il Metaverso, oltre a quelli relativi a un segmento separato della domanda, quali ad esempio i diritti *betting*.

78. Ciò posto, l'Autorità intende effettuare osservazioni in merito alle Linee Guida trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A il 5 dicembre 2022, ritenendo opportuno ricordare che laddove in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale i soggetti interessati non si attengano alle sue indicazioni o comunque adottino condotte tali da pregiudicare la concorrenza nell'acquisizione dei diritti oltre che nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori, essa è chiamata a intervenire, ricorrendo ai poteri che la Legge n. 287/1990 e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE") le conferiscono.

79. In particolare, in questa sede, l'Autorità è chiamata a esaminare le Linee Guida ai fini dell'approvazione, previo accertamento, per i profili di competenza, della conformità delle stesse ai principi e alle disposizioni del Decreto Melandri (articolo 6, comma 6).

80. All'uopo, le valutazioni di seguito svolte avranno ad oggetto unicamente il testo delle Linee Guida trasmesso dalla LNPA, tenendo conto delle principali osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica e, più in generale, delle dinamiche competitive che si sono manifestate nel territorio nazionale con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per le competizioni organizzate dalla LNPA.

⁵ [*Articolo 2- Definizioni*

1. *Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:*

o) «*diritti audiovisivi*»: *i diritti esclusivi, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono:*

1) *la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l'evento si svolge;*

2) *la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell'evento;*

3) *la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell'originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell'evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall'avente diritto in uno Stato membro;*

4) *il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle fissazioni dell'evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;*

5) *la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell'evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l'evento;*

6) *l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività;*

7) *la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo".]*

81. Con riguardo a un'altra ipotesi di commercializzazione dei diritti audiovisivi, quale la realizzazione di un canale tematico diretto della LNPA, allo stato formulata come alternativa nelle Linee Guida rispetto alla distribuzione dei contenuti attraverso l'assegnazione a licenziatari terzi, si rileva che, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 9/2008, essa esula dalla valutazione da operare in sede di esame delle Linee Guida.

82. Si osserva che la predetta disposizione, lungi dal configurare un carattere preferenziale a una forma distributiva indiretta, come paventato nei contributi pervenuti, si limita a stabilire che *"nel rispetto dei principi di libera concorrenza e nei limiti delle disposizioni comunitarie vigenti e fermi restando gli obblighi assunti con i contratti di licenza, l'organizzatore della competizione può realizzare una propria piattaforma"*. Ciò posto, non si rinviene allo stato alcuna disposizione nelle Linee Guida che si ponga in contrasto con i principi indicati nell'articolo 13, limitandosi il punto 45 a fare riferimento alla mera circostanza fattuale della mancata assegnazione dei diritti a un soggetto terzo.

83. Pertanto tale ipotesi non è allo stato oggetto della presente valutazione. Come accennato, resta invece impregiudicata la valutazione ai sensi della Legge n. 287/1990 e degli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE") del contenuto dei contratti di distribuzione che la LNPA eventualmente porrà in essere con gli operatori interessati.

84. In merito ai costi di accesso al segnale, agli *standard* qualitativi e alle modalità della produzione televisiva, su cui sono state svolte considerazioni in sede di consultazione pubblica, si osserva che la disciplina è demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Decreto Melandri. Pertanto, esse non sono oggetto della presente valutazione.

Le dinamiche competitive in tema di commercializzazione dei diritti calcistici

85. Ai fini della valutazione del contenuto delle Linee Guida trasmesse dalla LNPA, oltre che delle modalità di commercializzazione che il soggetto che predisporrà il bando intenderà adottare, appare utile in questa sede svolgere alcune considerazioni sull'attuale stato delle dinamiche competitive fra gli operatori che hanno commercializzato i diritti audiovisivi in esame nel triennio 2021-2024.

86. Al riguardo, è utile tenere conto dell'assegnazione dei diritti per la visione del Campionato di Serie A nel precedente ciclo 2021/2024 a un nuovo operatore attivo nella distribuzione sulla piattaforma *Internet*, dopo che i precedenti cicli di commercializzazione avevano visto l'assegnazione della gran parte degli eventi in esame a un operatore attivo su una piattaforma tradizionale.

87. Giova, al riguardo, richiamare quanto rilevato dall'Autorità nell'ambito del provvedimento di chiusura del caso *C12207 - Sky Italia/R2*, ove nel considerare la particolare importanza della presenza delle partite di Serie A in un *bouquet* di offerta di contenuti premium è stato osservato che *"A conferma della estrema rilevanza delle partite di calcio di serie A trasmesse in diretta, dai risultati della survey emerge che oltre la metà degli utenti che includono tale contenuto nel loro abbonamento (segnatamente il 56,9%) provvederebbe a disdire l'intero abbonamento laddove la serie A non fosse più disponibile"*.

88. Allo stesso tempo occorre evidenziare, accanto alla natura *premium* dei contenuti televisivi sportivi della Serie A per i mercati della televisione a pagamento, la circostanza che, in un momento di sviluppo particolarmente delicato della rete a banda larga e ultralarga, è necessario garantire lo svolgimento di dinamiche competitive virtuose della domanda di servizi per gli operatori attivi in tale comparto, laddove nel precedente ciclo di commercializzazione la disponibilità dei contenuti audiovisivi della Serie A ha potuto rappresentare una importante leva commerciale anche per la commercializzazione dei servizi di connettività limitata soltanto a taluni operatori.

89. Ciò posto, l'articolazione dei pacchetti dovrà necessariamente essere tale da consentire a diversi operatori, a prescindere dalla piattaforma di riferimento in cui operano, di rappresentare reciprocamente alternative in grado di esercitare una pressione concorrenziale in termini di abbassamento del livello generale dei prezzi praticati ai consumatori finali per la visione delle partite della LNPA e in termini di qualità (ad esempio, disponibilità delle trasmissioni in 4K).

90. In generale, la possibilità di offerte da parte di più operatori, senza la previsione di esclusive o di altri meccanismi contrattuali aventi un contenuto o effetto analogo, caratterizzati da vincoli con durata pluriennale, ha l'effetto di stimolare una concorrenza fra diversi operatori basata sul prezzo e sulla qualità del servizio. Ciò determina un beneficio non solo a favore dei consumatori in termini di abbassamento dei prezzi di fruizione del servizio, ma anche della stessa LNPA, che potrebbe ricevere richieste di assegnazione al rialzo da parte di diversi operatori anche laddove intenda operare una distribuzione diretta.

91. Infine, si auspica che l'assegnazione possa permettere la creazione di offerte all'ingrosso - che siano disponibili contemporaneamente su più piattaforme e più operatori *pay-tv* - tramite l'assegnazione a soggetti non verticalmente integrati o mediante la commercializzazione diretta agli utenti, utilizzando i servizi tecnici delle piattaforme esistenti.

I pacchetti e la loro articolazione

92. In ordine ai pacchetti e alla loro articolazione, il punto 23 delle Linee Guida presenta una formulazione delle previsioni volta a fornire alcune indicazioni generali in merito alla composizione dei singoli pacchetti e all'esigenza che gli stessi contengano eventi fra loro coincidenti, oltre che al numero massimo di pacchetti che possono essere assegnati a un singolo soggetto.

93. Più nello specifico, i criteri di formazione dei pacchetti presenti nelle Linee Guida prevedono una disciplina generale riguardante tutti i pacchetti (punto 23, lettera i), recante *"criteri comuni a tutte le forme di trasmissione per*

utenti domestici e per esercizi commerciali degli eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Calcio Serie A)”, integrata da ulteriori previsioni per le “trasmissioni integrali in esclusiva, in tempo reale e per utenti domestici delle immagini degli eventi del Campionato di Serie A” (punto 23, lettera ii).

94. Con riferimento ai criteri di formazione dei pacchetti previsti, la lettera ii) del punto 23, applicabile alle trasmissioni integrali destinate tanto a utenti domestici del Campionato di Serie A quanto a soggetti attivi nell’esercizio di attività di intrattenimento in locali commerciali, prevede due criteri di determinazione dell’equilibrio dei pacchetti:

a) criterio quantitativo: il pacchetto più piccolo include almeno un quarto delle gare del pacchetto più grande, qualunque sia la modalità di vendita;

b) criterio qualitativo: il pacchetto più piccolo include gare giocate in finestra oraria singola (dalle ore 18.00 in poi) nell’arco del Campionato in numero pari almeno alla metà delle gare contenute in tale pacchetto.

95. Inoltre, in caso di vendita per piattaforma o in caso di vendita mista si prevede che la commercializzazione degli eventi includa un numero minimo di tre pacchetti aventi ad oggetto la trasmissione integrale delle gare. Le piattaforme vengono suddivise in tre fasce (I. satellitare; II. digitale terrestre; III. *Internet* e rimanenti piattaforme). Oltre al divieto posto dalla cosiddetta *no single buyer rule*, con riguardo ai pacchetti formati per prodotto, la commercializzazione degli eventi include minimo due pacchetti aventi a oggetto la trasmissione integrale in esclusiva delle gare, con divieto per un singolo operatore di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti contenenti le dirette, nel rispetto del divieto di posizioni dominanti di cui all’articolo 9, comma 4, del Decreto Legislativo n. 9/2008.

96. Si ritiene che tali criteri – sebbene caratterizzati da un certo livello di dettaglio – non consentono in questa fase di apprezzare l’effettivo equilibrio che si verrà a determinare in sede di predisposizione dei pacchetti e, dunque, di poter verificare in concreto la conformità dei pacchetti, che saranno definiti in sede di invito a offrire, al citato articolo 8 del Decreto Melandri. Infatti, tale equilibrio non dipende esclusivamente dal numero di pacchetti e dal numero di eventi ricompreso in ciascun pacchetto, ma anche dalle squadre partecipanti a ciascun evento, dalle fasce orarie di trasmissione, dall’eventuale presenza di partite in più pacchetti.

97. Pertanto, in merito ai criteri individuati al fine di preservare un equilibrio competitivo, si osserva che tali criteri devono portare alla predisposizione di pacchetti conformi ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione, con specifico riferimento all’effettivo equilibrio tra i medesimi, specialmente in termini qualitativi e di appetibilità degli eventi. In particolare, i pacchetti relativi ai diritti esclusivi dovrebbero essere predisposti in modo equilibrato allo scopo di favorire la competizione tra operatori, permettendo loro di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse.

98. Al riguardo, come anche rilevato in precedenti interventi⁶, l’Autorità ritiene preferibile la predisposizione di pacchetti che stimolino la concorrenza nel mercato a valle della *pay-tv*, permettendo a più operatori *pay-tv* di poter trasmettere buona parte della Serie A, moltiplicando le piattaforme di distribuzione, e accentuando la sostituibilità – e quindi la concorrenza – tra operatori *pay-tv*, con beneficio degli utenti in termini di maggiore scelta e minori prezzi.

99. In sede di predisposizione degli inviti a offrire, tale obiettivo può essere raggiunto mediante la creazione del più ampio numero di pacchetti che per il loro contenuto siano tali da stimolare la concorrenza fra più operatori, soprattutto nuovi entranti. In altri termini, occorre che i pacchetti siano disegnati in modo tale da sviluppare offerte ai consumatori finali in concorrenza e non complementari. Ciò, in particolare, può essere raggiunto attraverso un’eliminazione delle esclusive con pacchetti che abbiano una parte consistente di eventi condivisi. Al fine di ampliare il numero degli operatori rileva altresì l’assegnazione preferenziale a editori non verticalmente integrati e l’obbligo di predisposizione di offerte di canali all’ingrosso per gli assegnatari.

Procedure di assegnazione

100. In ordine alle regole di gara, si osserva che nel complesso le Linee Guida non presentano profili di criticità. Restano alcune previsioni suscettibili di essere meglio chiarite in sede di formulazione degli inviti a offrire da parte della LNPA. Esse riguardano tanto l’assegnazione dei diritti relativi alla visione delle competizioni nel territorio nazionale quanto i c.d. diritti internazionali.

101. Alla luce delle specifiche modalità di vendita, con l’aggiudicazione al soggetto che abbia presentato l’offerta valida più alta senza che vi sia un’influenza delle altre offerte presentate nell’aggiudicazione, si ritiene possibile ammettere il solo criterio del controllo, sebbene esteso anche al controllo di fatto, come motivo di esclusione dell’offerta. Tuttavia, si ritiene necessario che le situazioni di collegamento tali da ricondurre due offerte al medesimo centro decisionale rilevino ai fini dell’ammissibilità delle offerte alla procedura di gara.

Conclusioni

102. Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida in esame, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, fermi restando i poteri di intervento dell’Autorità ai sensi della predetta disciplina, della Legge n. 287/1990 e degli articoli 101 e 102 del TFUE.

CONSIDERATO che resta impregiudicato il potere dell’Autorità di valutare la conformità degli inviti a offrire e della procedura di vendita dei diritti audiovisivi oggetto del presente provvedimento alla disciplina *antitrust* nazionale e

⁶ [Provvedimento n. 24879 del 9 aprile 2014, caso SR21 – Lega Calcio Serie A-Linee Guida campionati di calcio 2015/2016-2017/2018, paragrafi 56, 57 (Bollettino n. 19 del 12 maggio 2014) e provvedimento n. 20034 del 1° luglio 2009, caso SR9 – Lega Calcio-Linee Guida campionati di calcio 2010/11-2012/2013.]

comunitaria e al Decreto Legislativo n. 9/2008 e di procedere alla verifica di eventuali violazioni della predetta disciplina nel caso in cui la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenga alle indicazioni dell'Autorità e tale comportamento pregiudichi la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori;

RITENUTO che, in relazione agli aspetti attinenti alla configurazione dei pacchetti, le Linee Guida dovranno tenere conto delle indicazioni sopra formulate, affinché siano pienamente conformi alla disciplina *antitrust* nazionale e euro-unitaria e ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida in esame ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida della Lega Nazionale Professionisti Serie A, nella versione da ultimo comunicata in data 5 dicembre 2022, aventi ad oggetto la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio da essa organizzate per le stagioni 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e sarà pubblicato nel bollettino dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli